considerando che dall'esame delle richieste in parola e dalla verifica dei relativi elementi materiali e contabili risulta che esse soddisfano alle condizioni prescritte dalla regolamentazione vigente, salvo però quanto segue:

a) alcuni lavoratori figuranti nelle richieste non sono stati rioccupati all'interno della Comunità come prescrive l'articolo 4 del regolamento n. 9 e non possono quindi essere presi in considerazione ai fini del contributo del Fondo;

b) nella parte delle richieste che resta dopo esclusione dei casi prodotti figurano somme che, a causa di un'erronea interpretazione dell'articolo 5 del regolamento n. 9, sono state indebitamente incluse nell'importo complessivo delle spese sostenute, e che devono essere quindi detratte dall'importo del contributo richiesto;

considerando che le somme relative al numero dei casi di cui alla lettera a) e le somme menzionate sub b) sono state determinate in funzione dei risultati della verifica per sondaggi effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, e che esse ammontano a DM 6.487,25 + DM 4.466,94, ossia in totale a DM 10.954,19;

considerando pertanto che alla «Seekasse» dev'essere riconosciuto, per le spese da essa sostenute, il diritto al contributo del Fondo, previa detrazione di DM 10.954,19, sicché l'importo del contributo a carico del Fondo ammonta a DM 227.622,71 — DM 10.954,19, ossia a DM 216.668,52;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 9 luglio 1968, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi suesposti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica federale di Germania per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dalla «Seekasse», organismo iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9, relativamente ad operazioni di rieducazione professionale terminate nel periodo compreso fra il 15 gennaio 1963 ed il 31 dicembre 1964 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo fino a concorrenza di un importo ridotto a DM 216.668,52, mentre la parte di richieste che eccede detto importo non è conforme a tali disposizioni.

Articolo 2

Pertanto, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente a beneficio dell'organismo summenzionato è fissato in DM 216.668,52 (pari a circa 54.167 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1968

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica francese per spese concernenti operazioni di rieducazione professionale effettuate dal Ministero degli affari sociali e dal Ministero degli ex combattenti e delle vittime di guerra

(Fascicoli FSE nn. 6528, 6556, 6604, 6679, 6799)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(68/384/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], da ultimo modificato dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 25 e 29,

[1] GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
[2] GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.

visto il regolamento n. 12/64/CEE della Commissione, che fissa le condizioni di manifesta e prolungata sottoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 a), del regolamento n. 9 del Consiglio, concernente il Fondo sociale europeo (1),

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, relativo alle modalità di esame e di verifica delle domande di contributo presentate al Fondo sociale europeo (2),

viste le domande del 21 giugno, 27 ottobre 1965, 1° marzo e 13 dicembre 1966, e 25 dicembre 1967, presentate dalla Repubblica francese ed intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale per un importo complessivo di FF 9.607.742,84,

visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 9 luglio 1968,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di rieducazione professionale effettuate sotto la responsabilità ed a carico del Ministero degli affari sociali (importo richiesto: FF 6.131.270,83) e del Ministero degli ex combattenti e delle vittime di guerra (importo richiesto: FF 3.476.472,01);

considerando che queste domande, che contengono le indicazioni richieste dall'articolo 20 del regolamento n. 9 e che riguardano operazioni terminate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1964 ed il 31 luglio 1966 incluso, sono state validamente presentate entro il termine previsto dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che dall'esame delle richieste nonché dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili è risultato che le richieste stesse soddisfano alle condizioni prescritte dalla regolamentazione in vigore;

considerando pertanto che per le spese sostenute dal Ministero degli affari sociali e dal Ministero degli ex combattenti e delle vittime di guerra deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo a concorrenza dell'importo richiesto di FF 9.607.742,84;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nei suoi pareri del 9 luglio 1968, è pervenuto ad identiche conclusioni per i suesposti motivi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica francese per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dal Ministero degli affari sociali e dal Ministero degli ex combattenti e delle vittime di guerra, relativamente ad operazioni di rieducazione professionale terminate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1964 ed il 31 luglio 1966 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza dell'importo richiesto di FF 9.607.742,84.

Articolo 2

Pertanto, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente è stabilito in FF 9.607.742,84, pari a circa 1.946.045 unità di conto.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 32 del 22. 2. 1964, pag. 537/64.
(2) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.